

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 194 a iniziativa del Consigliere Latini

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 2003, N.14  
(RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA  
DEL CONSIGLIO REGIONALE)**

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge apporta modifiche alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 recante la "Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale".

In particolare, essa sostituisce l'articolo 17 della l.r. 14/2003, concernente il Gabinetto del Presidente, ed interviene sulla natura giuridica del rapporto di lavoro.

L'attuale disciplina esclude per gli incaricati il rapporto di lavoro subordinato.

Al fine di rendere coerente la normativa sul Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale con quella prevista per il Presidente della Giunta dalla l.r. 18/2021, l'articolo 1 della proposta prevede che l'incarico di capo di Gabinetto è conferito dal Presidente, anche a persone estranee all'amministrazione regionale, con contratto di lavoro a tempo determinato di natura subordinata di diritto privato, tenendo conto della natura fiduciaria dell'incarico. Esso cessa contestualmente alla cessazione dall'ufficio del Presidente. I contenuti del contratto sono definiti con provvedimento del Presidente del Consiglio regionale. Allo stesso compete un trattamento economico omnicomprensivo, non superiore allo stipendio tabellare previsto per la qualifica dirigenziale, incrementato della retribuzione di posizione, nella misura minima prevista dal CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali.

La predetta disposizione prevede, inoltre, che la struttura sia composta da un responsabile organizzativo, nominato dal Presidente tra persone estranee all'amministrazione regionale in possesso dei requisiti per essere inquadrato nella categoria D, con contratto di lavoro a tempo determinato di natura subordinata di diritto privato. I contenuti del contratto sono definiti con provvedimento del Presidente del Consiglio regionale. Allo stesso è attribuito un compenso accessorio commisurato alla retribuzione di posizione organizzativa del comparto funzioni locali nella misura non superiore ad euro 16.000,00.

L'articolo 2 prevede che la legge si applica a decorrere dalla prossima legislatura regionale.

L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria. Infatti, all'attuazione della legge si fa fronte con le risorse finanziarie già previste in bilancio per la struttura del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale.